

imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regio-

nale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04204

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 giugno 2026.

Sisma Abruzzo – Intervento di restauro sulla chiesa di «S. Maria del Carmine» in Pescina (AQ). Assegnazione risorse. (Delibera n. 24/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

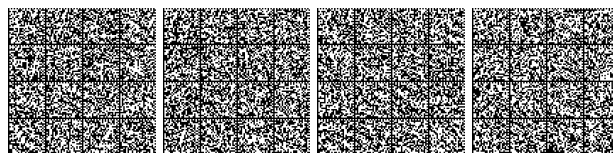
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Considerato che, ai sensi del citato art. 67-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi prov-



vedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo, e in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, purché utilizzati per le esigenze di culto, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonché la tabella E, che reca il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano

finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili, nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite e approvate con apposita delibera del CIPE;

Visto, inoltre, l'art. 11, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, che stabilisce, in particolare, che le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice degli appalti e che la scelta dell'impresa affidataria dei lavori delle chiese che siano beni culturali è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura), che assumono la veste di «stazione appaltante»; detti uffici, allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione, possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», il quale disciplina, tra l'altro, il finanziamento e l'attuazione degli interventi di riparazione per gli immobili che abbiano già subito danni in conseguenza del sisma del 2009 e che abbiano riportato ulteriori danni in conseguenza del sisma 2016;

Visto in particolare, l'art. 13 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, il quale, al comma 1 dispone che «Per gli interventi sugli immobili ubicati nei comuni di cui all'art. 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009» e al comma 2 prevede che «Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora



ra il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto» ed infine, al terzo comma, a norma del quale «Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo»;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

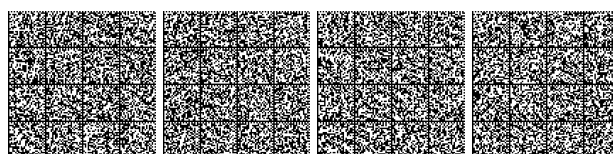
la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegare linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica per gli interventi già finanziati o in corso di programmazione, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territoriale competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e in particolare l'art. 1, comma 406, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013, relative al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici, e di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, inter-



venti di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del PO in Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura, tra cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che stabilisce che il trasferimento delle risorse è effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte della Struttura di missione sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori già avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti, e l'art. 2, comma 2, che stabilisce che le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e alle loro articolazioni periferiche dotate di contabilità speciale dedicata presso la competente sezione di Tesoreria per conto dello Stato, agli istituti o enti pubblici a carattere nazionale dotati di autonomia funzionale e alla Regione Abruzzo sono trasferite direttamente ai predetti soggetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

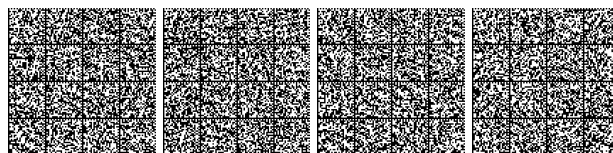
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 77, recante «Sisma Regione Abruzzo interventi di edilizia pubblica - Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE n. 135/2012 - Tabella 2» che prende atto del «Programma stralcio di interventi prioritari nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e assegna risorse per complessivi 56.950.000,00 euro in favore di n. 55 interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma, tra cui, al numero 44 dell'elenco di cui all'allegato A alla predetta delibera, l'intervento relativo alla chiesa «S. Agostino» a Teramo, finanziato per un importo pari a 1.000.000,00 euro;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48 recante «Sisma Regione Abruzzo obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e invarianti (piano stralcio) e assistenza tecnica», come integrata e modificata dalla delibera CIPE 20 maggio 2019, n. 32, che definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione, nonché individua le amministrazioni competenti per la programmazione e le amministrazioni responsabili dell'attuazione dei Programmi, per ciascuno dei settori di intervento e, in relazione al settore «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale» individua il Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo, oggi Ministero della cultura, quale Amministrazione competente e responsabile;

Vista la delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 112, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - piano annuale 2018 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)», che approva il primo Piano annuale del settore di ricostruzione del patrimonio pubblico «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale», predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e che assegna risorse pari a 48.923.619,75 euro per la copertura di n. 70 interventi;

Vista la delibera CIPESS del 27 luglio 2021, n. 52, recante «Sisma Abruzzo: approvazione del secondo Piano annuale per il Settore di intervento di ricostruzione pubblica denominato "Tutela e valorizzazione del patri-



monio culturale” della Città di L’Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e assegnazione delle relative risorse» che approva il secondo Piano annuale del settore di ricostruzione del patrimonio pubblico «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale», predisposto dal Ministero della cultura, e assegna risorse pari a 113.714.986,69 euro per la copertura di n. 113 interventi;

Considerato che nell’ambito del secondo Piano annuale, di cui alla delibera al CIPESS n. 52 del 2021, sono finanziati, al numero 47 dell’elenco allegato al medesimo Piano, l’intervento di esecuzione dei lavori relativo alla chiesa «S. Agostino» a Teramo per un importo pari a 1.000.000,00 euro (CUP F45F21000310001) e, al numero 84 dello stesso elenco, l’intervento di progettazione della chiesa di «S. Maria del Carmine» a Pescina-frazione Venere (AQ) (CUP F53F2000290001) per un importo pari a 81.000,00 euro;

Vista la delibera CIPESS del 29 gennaio 2026, n. 9, recante «Sisma Abruzzo - Definanziamento dell’intervento denominato “Chiesa S. Agostino” a Teramo, finanziato con le delibere CIPE n. 77 del 2015 e CIPESS n. 52 del 2021 e assegnazione di risorse per l’intervento denominato “S. Maria in Panthanis”, finanziato con la delibera CIPESS n. 52 del 2021» che ha disposto, tra l’altro, il definanziamento dell’importo pari a 1.000.000,00 euro assegnato con delibera CIPESS n. 52 del 2021 in favore dell’intervento relativo alla chiesa «S. Agostino» in località Teramo (CUP F45F21000310001) e la contestuale riprogrammazione di una parte di detto importo, pari a 280.639,95 euro, a favore dell’intervento «Santa Maria in Panthanis» a Montereale;

Considerato che la suddetta delibera, al punto 1.4, dispone che «il residuo importo di 719.360,05 euro sulla somma di 1.000.000,00 euro già assegnata con delibera CIPESS n. 52 del 2021 all’intervento relativo alla chiesa di “S. Agostino” sarà oggetto di successiva riprogrammazione in favore del Ministero della cultura»;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 1558-A del 12 maggio 2026, con la quale viene trasmessa la proposta istruita dalla Struttura di missione, concernente il finanziamento, per un importo pari a 719.360,05 euro, dell’intervento di restauro della chiesa di «S. Maria del Carmine» in Pescina (CUP F35F20000290001), già finanziato per la sola progettazione nell’ambito del “Secondo Piano annuale degli interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della Città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009” di cui alla delibera CIPESS n. 52 del 2021, mediante la riprogrammazione delle risorse residue di cui al punto 1.4 della delibera CIPESS n. 9 del 2026, già assegnate al Ministero della cultura;

Considerato che, secondo quanto rappresentato in proposta, il fabbisogno complessivo dell’intervento sulla chiesa di «S. Maria del Carmine», inizialmente stimato in 810.000,00 euro, ad esito della progettazione è ridefinito in 800.360,05 euro, comprensivo del costo della progettazione, pari a 81.000 euro, già finanziato con la delibera CIPESS n. 52 del 2021;

Considerato che, con nota prot. n. 7746 del 20 aprile 2026, allegata alla proposta, il Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo ha formulato la richiesta di assegnazione dei fondi per l’esecuzione dei lavori di restauro sulla chiesa «S. Maria del Carmine» per un importo di 719.360,05 euro;

Tenuto conto che nella proposta è rappresentata l’urgenza di finanziamento dei suddetti lavori alla luce delle condizioni di criticità dell’edificio e, in particolare, della cella campanaria interessata da interventi di messa in sicurezza che ne impediscono l’utilizzo;

Considerato che, a copertura del fabbisogno finanziario per la realizzazione dell’intervento relativo alla chiesa «S. Maria del Carmine», è richiesta la riprogrammazione delle risorse residue, pari a 719.360,05 euro, resesi disponibili a seguito delle disposizioni della delibera CIPESS n. 9 del 2026;

Tenuto conto che la proposta evidenzia che la procedura di validazione della progettazione esecutiva, come da dichiarazione del responsabile unico del progetto, è stata effettuata in data 28 luglio 2025 ed è stata acquisita, ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», l’autorizzazione dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo;

Considerato che sulla base dei dati del monitoraggio, effettuato ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, l’intervento, alla data del 31 dicembre 2025, risulta in stato di progettazione;

Considerato che, ai sensi dell’art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 7312-P del 10 giugno 2026, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell’economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;



Delibera:

1. Finanziamento dell'intervento di restauro sulla «S. Maria del Carmine» in Pescina (AQ) mediante riprogrammazione delle risorse residue di cui al punto 1.4 della delibera CIPESS n. 9 del 2026.

1.1. Alla luce degli esiti dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, come richiamata in premessa, il CIPESS dispone il finanziamento, per un importo pari a 719.360,05 euro, dell'intervento di restauro della chiesa di «S. Maria del Carmine» in Pescina (CUP F35F20000290001), già finanziato per la sola progettazione nell'ambito del «Secondo Piano annuale degli interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della Città dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009» di cui alla delibera CIPESS n. 52 del 2021, mediante la riprogrammazione delle risorse residue di cui al punto 1.4 della delibera CIPESS n. 9 del 2026, già assegnate al Ministero della cultura.

1.2. Per effetto della suddetta riprogrammazione, l'elenco degli interventi del secondo Piano annuale allegato alla delibera CIPESS n. 52 del 2021, al numero 84, si intende modificato come segue:

N.	Denominazione del bene	Prov	Comune	Categoria	Proprietà del bene	Ambito territoriale (cratere/fuori cratere)	Tipologia di intervento da finanziare	Fabbisogno	CUP DEFINITIVO
84	S. Maria del Carmine	AQ	PESCINA, fraz. Venere	Chiesa	Curia	Fuori Cratere	Progettazione ed esecuzione lavori	800.360,05 euro	F35F20000290001

1.3. L'intervento relativo alla chiesa di «S. Maria del Carmine» sarà adeguatamente inserito e coordinato nel Programma pluriennale del settore «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale», di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016.

1.4. A fini ricognitivi, è allegata alla presente delibera, quale parte integrante della stessa, una tabella recante il cronoprogramma di spesa dell'intervento «S. Maria del Carmine» (allegato 1).

2. Trasferimento delle risorse e monitoraggio sullo stato di attuazione dell'intervento relativo alla chiesa «S. Maria del Carmine».

2.1. Il trasferimento delle risorse assegnate al Ministero della cultura è operato secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 e sulla base del monitoraggio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012.

2.2. Le risorse di cui alla presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

2.3. Il soggetto attuatore effettua il monitoraggio e la rendicontazione dell'intervento finanziato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 229 del 2011.

2.4. L'avvio delle procedure di gara deve avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, pena la decadenza del contributo assegnato, salvo proroga concessa dal coordinatore della Struttura di missione sulla base di documentate esigenze. Le risorse derivanti dall'accertamento delle decadenze dai termini e per mancata proroga da parte del coordinatore della Struttura di missione saranno riprogrammate ed assegnate con delibera del CIPESS.

3. Altre disposizioni.

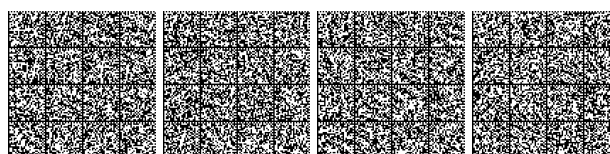
3.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative di cui alla delibera CIPESS n. 52 del 2021, nonché le procedure di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016 e successive modificazioni.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1041



ALLEGATO

Cronoprogramma di spesa intervento «S.M. del Carmine»

importi in euro

CUP	Titolo intervento	QE (importo complessivo)	Importo da assegnare	Spesa I annualità*	Spesa II annualità*
F53F2000290001	S. Maria del Carmine	800.360,05	719.360,05	Ne250.000,00	469.360,05

*A decorrere dalla data di pubblicazione della delibera del CIPESS

26A04298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Emla»***Estratto determina IP n. 501 del 4 agosto 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA, idrofile crême 5% - 5 tubes met 5g + 12 verbanden dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 11015, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Ireland e prodotto da Meribel Pharma Karlskoga AB Björkbornsvägen 5 SE-691 33 Karlskoga Svezia e da Aspen Bad Oldesloe GmbH 32-36 Industriestrasse 23843 Bad Oldesloe Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore:

Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C.: 048235030 (in base 10) 1G00JQ (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 25 mg di lidocaina e 25 mg prilocaina;

eccipienti: carbomeri, macrogolglicerolo idrossistearato, sodio idrossido per equilibrare il pH, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormanò (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Calepio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità***Confezione:**

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C.: 048235030;

classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura***Confezione:**

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C.: 048235030;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04452

